

La Valutazione d'impatto ambientale

Barbara Rossi

La VIA è un procedimento che permette di individuare gli impatti possibili, di valutarli e confrontarli nell'ambito di diverse alternative progettuali

La procedura di Valutazione di impatto ambientale, comunemente detta VIA, è volta a prevedere, descrivere e valutare, in modo preventivo, l'impatto ambientale di determinati interventi sul territorio. Con l'espressione impatto ambientale, si intende l'alterazione indotta da una qualsiasi attività sull'ambiente circostante, che può essere causata da eventi naturali, quali frane, alluvioni, terremoti, eruzioni, etc. e da attività antropiche, come azioni di tipo produttivo, insediativo, etc.. L'attenzione, per quanto riguarda la prevenzione e l'eventuale mitigazione degli effetti, viene posta essenzialmente su queste ultime, essendo maggiormente controllabili e modificabili. Le attività antropiche generano una serie di effetti, che possono essere riassunti in: alterazione dei ricettori ambientali in particolare di acqua, aria e suolo con effetti diretti e indiretti sulle varie forme di vita; modificazione del clima e/o del microclima; cambiamenti del paesaggio e del territorio; consumo di risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili.

Per una qualificazione dell'impatto è però necessario non solo identificare il fattore impattante e gli effetti da esso indotti, ma attribuire a tali effetti una dimensione spaziale e temporale che ne consenta anche una quantificazione. La VIA è un procedimento che permette di individuare gli impatti possibili, di valutarli e confrontarli nell'ambito di diverse alternative progettuali.

È quindi necessario che tutte le implicazioni di ordine ambientale, derivate dall'attuazione del progetto proposto, vengano individuate e caratterizzate nella fase di presentazione del progetto e dello Studio di impatto ambientale (SIA); questo consentirà di stabilire, in modo scientificamente coerente, i possibili effetti che l'azione da intraprendere può avere sull'ambiente. Lo Studio di impatto ambientale è un documento che deve essere redatto dal soggetto proponente (colui che presenta all'autorità competente il progetto per la realizzazione di un'opera o di un intervento da sottoporre a VIA), insieme al progetto dell'opera ed è suddiviso in tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale e ambientale.

Il primo indica le relazioni tra opera progetta-

ta e atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; il secondo descrive il progetto e le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché le eventuali misure da adottare al fine del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente; il terzo illustra tutte le componenti ambientali interessate e stima gli impatti indotti dall'opera con riferimento ad esse. Lo Studio di impatto ambientale è quindi di fondamentale importanza per la valutazione delle possibili ripercussioni dell'opera sull'ambiente.

IL QUADRO NORMATIVO

La VIA è disciplinata da norme comunitarie, nazionali e regionali: in particolare, la legge regionale dell'Umbria n. 11 del 9 aprile 1998 detta le norme in materia di VIA nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE e degli indirizzi del D.P.R. 12 aprile 1996.

La Valutazione di impatto ambientale si inserisce in un contesto normativo molto complesso: numerose norme in campo ambientale, infatti, prevedono procedure diverse necessarie all'ottenimento di autorizzazioni, pareri, nulla osta etc..

In particolare, la normativa sulla VIA si affianca a:

- il D.Lgs. 334 del 1999, Seveso bis;
- il D.Lgs. 372 del 1999, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control);
- i sistemi di gestione ambientale quali Iso 14001 e EMAS, fondati sull'adesione volontaria delle organizzazioni a pratiche eco-compatibili.

Per quanto riguarda il coordinamento di tali norme con la VIA, si rileva che il D.Lgs. 334 del 1999 prevede che le Regioni individuino le modalità di raccordo con il procedimento di VIA per quelle aziende soggette ad entrambe le normative, previsione ancora disattesa dalla Regione Umbria.

Una riflessione particolare merita la relazione con l'IPPC: il nuovo decreto legislativo che uscirà tra breve e sarà sostitutivo del D.Lgs. 372 del 1999, nasce con l'intento di risolvere numerosi problemi della norma precedente tra cui il coordinamento tra il rilascio dell'au-



V I A



torizzazione integrata ambientale, successiva alla procedura sull'IPPC e il giudizio di compatibilità ambientale, rilasciato a seguito di una VIA. Purtroppo il nuovo D.Lgs. di cui è stato approvato uno schema il 18 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede che le due procedure sopracitate siano successive e cioè che l'autorizzazione integrata ambientale non possa essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale. Ovviamente questa mancata coordinazione porterà ad un inevitabile allungamento dei tempi.

È certamente auspicabile, in un'ottica di semplificazione amministrativa e ottimizzazione dei procedimenti, che le procedure vengano integrate in modo da ottenere un'armonizzazione della legislazione, così come per le norme e i regolamenti sui sistemi di gestione ambientale che, essendo stati emanati successivamente rispetto alla normativa sulla Valutazione d'impatto ambientale, non vengono da questa contemplati.

IL RUOLO DI ARPA

La procedura amministrativa attraverso cui si sviluppa la VIA è finalizzata alla valutazione della compatibilità ambientale dell'opera in progetto; il processo decisionale vede coinvolti gli enti pubblici interessati, che sono chiamati ad esprimere un parere, e i cittadini, che possono inviare osservazioni alla struttura amministrativa responsabile della procedura.

In Umbria l'autorità competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale è la Re-

gione. In particolare, la legge regionale del 1998 prevede la convocazione, da parte della struttura regionale preposta, di una o più Conferenze dei servizi, alle quali partecipa ogni autorità competente al rilascio di un parere ambientale. Nell'ambito di tali Conferenze, vengono approfonditi i vari aspetti ambientali ritenuti rilevanti ai fini dell'individuazione dell'impatto dell'opera.

Il ruolo di ARPA in tale contesto è stabilito da un atto di indirizzo regionale, la D.G.R. 746/01. In particolare, l'apporto dell'Agenzia risulta di notevole importanza per quanto riguarda l'informazione e l'indicazione degli indirizzi da seguire nella fase preliminare dello Studio di impatto ambientale forniti alle aziende soggette alla procedura di VIA, anche relativamente all'approfondimento, fornito da ARPA stessa durante il procedimento, in materia di atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Il ruolo di ARPA è oggi articolato su tre differenti livelli:

- partecipazione alla fase preliminare di scoping (analisi preliminare concordata con il soggetto proponente);
- partecipazione alle Conferenze dei servizi;
- monitoraggio dei fattori ambientali ritenuti critici per la specifica tipologia di progetto.

L'Agenzia ha definito internamente una procedura per la disciplina dei diversi contributi, in funzione delle diverse competenze presenti all'interno della sua struttura, nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto am-

biennale. Lo stesso procedimento, infatti, è caratterizzato da un approccio di tipo interdisciplinare, soddisfatto dal contributo che ogni struttura interna ad ARPA, Direzione Generale Servizio VIA, Sezioni tematiche, Sezioni territoriali, può fornire in riferimento alle proprie competenze specifiche.

La VIA, all'interno di ARPA, è gestita in modo centralizzato dal Servizio VIA della Direzione Generale, nell'ambito del quale è individuato un referente del procedimento.

La procedura, come schematizzata nel diagramma di flusso, prevede la partecipazione delle diverse strutture di ARPA a diversi livelli. Nella fase iniziale, di approfondimento del progetto e del SIA, inviati dalla Regione insieme alla comunicazione di convocazione della Conferenza dei servizi, viene indetta una riunione istruttoria a cui partecipano tutte le strutture interessate. Le Sezioni tematiche e territoriali dei Dipartimenti Provinciali formulano, in sede di riunione, osservazioni in merito allo Studio di impatto ambientale. Successivamente, il referente del procedimento acquisisce tutti i pareri di competenza e compila un Rapporto istruttorio da inviare ed esporre alla Conferenza dei servizi.

Lo Studio d'impatto ambientale è di fondamentale importanza per la valutazione degli effetti che un'azione potrà produrre sull'ambiente

V

Procedure interne per la Valutazione di impatto ambientale

Comunicazione da parte della Regione per la partecipazione alla Conferenza dei servizi e contestuale invio del progetto e del SIA.

↓

Servizio VIA D.G.: esamina il SIA e convoca una riunione istruttoria interna a cui sono invitate a partecipare le Sezioni tematiche e territoriali competenti.

↓

Servizio VIA D.G.: formula il parere sulla richiesta di compatibilità ambientale e lo invia alla Regione.

↓

Servizio VIA D.G.: partecipa alle Conferenze dei servizi.

↓

Servizio VIA D.G.: riceve la Determina regionale di giudizio di compatibilità ambientale. Riceve la proposta di protocollo di monitoraggio dalla ditta proponente e lo invia, unitamente alla Determina regionale, entro 5 giorni dal ricevimento, alle Sezioni tematiche e per conoscenza alle Sezioni territoriali competenti.

↓

Servizio VIA D.G., Sezioni tematiche: esaminano la proposta di protocollo di monitoraggio inviato dalla ditta proponente.

↓

Servizio VIA D.G.: rilascia parere sul protocollo per scritto al Servizio Via entro 10 giorni da ricevimento dello stesso in mancanza di osservazioni scritte verrà dato per scontato il parere positivo.

↓

Servizio VIA D.G.: valida il protocollo di monitoraggio e compila il data base con i dati anagrafici.

↓

Servizio VIA D.G.: invia copia del protocollo di monitoraggio definitivo alle Sezioni tematiche e territoriali di competenza e alla ditta.

↓

Sezioni tematiche: ricevono la comunicazione anticipata dalla ditta entro 5 giorni dall'effettuazione dei campionamenti. La Sezione territoriale competente potrà essere coinvolta quando necessario.

↓

Sezioni tematiche: ricevono i dati del monitoraggio inviati dalle ditte proponenti, li valutano e li conservano. I risultati delle analisi vengono inviati dalla ditta per conoscenza anche al Servizio Via della Direzione Generale alla Sezione territoriale competente.

↓

Servizio VIA D.G.: riceve i dati del monitoraggio, aggiorna il data base con i risultati delle analisi.

Altro importante momento di contributo alla procedura di VIA apportato da ARPA è, oltre al rilascio del parere come soggetto titolare delle funzioni per la protezione ambientale, quello dell'eventuale stesura di protocolli di monitoraggio in accordo con il soggetto proponente. La Determina dirigenziale regionale di rilascio di giudizio di compatibilità ambientale positivo, infatti, che contempla anche tutte le prescrizioni necessarie a mitigare eventuali impatti negativi generati dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera presentata, stabilisce anche che il soggetto proponente concordi con ARPA un protocollo di monitoraggio riguardante gli aspetti ambientali ritenuti critici per lo specifico progetto analizzato. Vengono così individuate le matrici ambientali che richiedono un'azione di monitoraggio (acqua, aria, suolo, etc.) e viene caratterizzato il tipo di monitoraggio da realizzare e la sua frequenza. Il soggetto proponente si impegna quindi ad effettuare i campionamenti e le analisi previste dal protocollo stesso; i risultati di tali analisi verranno poi inviate alle Sezioni tematiche di ARPA, che sono le strutture con competenze specialistiche sulle diverse matrici ambientali, le quali valutano e conservano i dati relativi al monitoraggio. In quest'ultima fase l'Agenzia esplica il proprio fondamentale ruolo di ente di controllo.

La procedura interna di ARPA consente un approccio di tipo integrato alle diverse problematiche affrontate grazie alla collaborazione delle differenti strutture dell'Agenzia e si va ad inserire nel procedimento di VIA come previsto dalla L.R. 11/98. La VIA è ormai ampiamente riconosciuta quale efficace strumento di analisi e verifica preventiva e partecipata, di supporto alle decisioni sugli interventi di modifica territoriale che consente di verificare la compatibilità ambientale di determinati interventi ed opere, in applicazione del principio fondamentale per cui è preferibile valutare ed evitare preventivamente inquinamenti ed altri danni ambientali, anziché cercare di rimediare agli effetti che questi hanno provocato. In questo contesto di azione preventiva si inserisce il supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nell'ambito della procedura regionale, che si realizza grazie al contributo di tutti i settori interni.

A